

SICUREZZA: APPROVATO IL DECRETO RELATIVO AI RSPP

Lo scorso 19 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato, dopo un iter tormentato, il cosiddetto “Decreto legislativo RSSP”, che specifica le competenze ed i requisiti professionali richiesti ai Responsabili ed agli addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali, colmando una carenza del Decreto Legislativo 626/94, emersa a seguito della sentenza della Corte europea di Giustizia del 15 novembre 2001.

Il nuovo provvedimento comporterà una parziale riformulazione del Decreto Legislativo 626/94 (con particolare riferimento agli Articoli 2 e 8 e all'introduzione dell'Articolo 8 bis) in modo da introdurre i requisiti generali che dovranno essere soddisfatti da tutti gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ed i requisiti specifici che dovranno essere posseduti dai RSPP.

Per quanto riguarda i **requisiti generali**, tutti i soggetti (interni o esterni) coinvolti nel servizio di Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno:

- avere sempre capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa;
- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- essere in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul lavoro e relativi alle attività lavorative svolte. Sono esonerati dalla frequenza a tali corsi coloro che sono in possesso di una laurea triennale in “Ingegneria della Sicurezza e Protezione”, in “Scienze della Sicurezza e Protezione” o di “Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”;
- frequentare con cadenza almeno quinquennale corsi di aggiornamento, secondo gli indirizzi definiti dalla Conferenza Stato - Regioni.

In aggiunta a tali requisiti, per lo svolgimento delle attività connesse al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, bisognerà possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di:

- prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e psicosociale;
- organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative;
- tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Il nuovo decreto prevede comunque che un datore di lavoro possa continuare a svolgere anche i compiti del RSPP, facendo salve le disposizioni dell'Articolo 10 del Decreto Legislativo 626/1994.

Infine il nuovo provvedimento ha definito un regime transitorio per consentire ai soggetti che attualmente ricoprono il ruolo di Responsabile o di addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione di proseguire nella loro attività.

In particolare:

- potranno svolgere tali attività coloro che dimostrino di svolgere il compito di addetto o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto;
- tali soggetti dovranno conseguire un attestato di frequenza ai corsi di formazione previsti dal nuovo decreto entro un 1 anno dalla sua entrata in vigore.

Fino all'istituzione di tali corsi di formazione potranno continuare a svolgere le loro attività coloro che sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e che abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle Regioni, rispondenti ai contenuti minimi definiti dal DM 16 gennaio 1997.

Per la completa applicazione di quanto stabilito dal nuovo Decreto Legislativo occorre però aspettare la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.